

TONELLO. Ho chiesto di parlare per fare osservare che al desiderio dell'onorevole Panattoni soddisfa l'articolo 56, dove è detto che il presidente della Corte dei conti, sentito il procuratore generale, provvederà con un regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Qui parliamo d'un'attribuzione non contenziosa. Sarà dunque provveduto con questo regolamento al modo con cui la Corte dovrà procedere alla liquidazione.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io premetto l'avvertenza che tutti siamo di accordo sul diritto degli interessati di essere informati di ciò che va facendosi intorno alla liquidazione delle loro pensioni.

Osservo per altro che il nostro concetto mancherebbe di concretazione, quando ciò che ha detto il ministro non si scrivesse nella legge, ma si lasciasse al beneplacito del presidente della Corte dei conti, al quale spetta di dettare le disposizioni di disciplina interna.

Infatti, se nulla si fosse deliberato in proposito, si rimarrebbe in un'incertezza troppo vaga e troppo eventuale. Insisto adunque perchè il § a) dell'articolo 55 sia compilato così:

« Le forme del procedimento nei giudizi della Corte e degli avvisi o risoluzioni delle questioni sulla pensione. »

PRESIDENTE. La frase così concepita: *Gli avvisi sulla liquidazione delle pensioni*, forse non corrisponderebbe all'opinione dell'onorevole deputato. Egli anzi intenderebbe che sia dato un avviso anteriore alla liquidazione delle pensioni, di quel progetto di liquidazione che viene dal Ministero alla Corte dei conti.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Messa la questione in questi termini e trattandosi di assicurare colui, il quale ha diritto alla liquidazione della pensione, che questo suo diritto sia accertato, e che non possa consumarsi nessun fatto a suo danno, io credo giusto che la parte sia avvertita, e sappia quello che si fa nel suo interesse.

Ma bisogna osservare che la Corte dei conti, nel caso di liquidazione di pensioni, non dà un giudizio; è chiamata soltanto a dare un avviso; indi il Ministero fa la liquidazione; infine la liquidazione viene accertata con un decreto.

Il pensionista, allorchè ha la comunicazione del decreto, cioè ha la comunicazione ufficiale dell'essersi eseguita la liquidazione nel suo interesse, ha il diritto di poter portarne gravame al Consiglio di Stato. Dunque nella legge stessa è insita la partecipazione alle parti, e ciò con la partecipazione del decreto; sicchè parmi dunque che sia superfluo quanto chiede l'onorevole Panattoni, cioè che si dia avviso alla parte di quello che la parte deve necessariamente già sapere, essendogli notificato nel decreto.

E qui prego il mio onorevole amico di por mente che un decreto di liquidazione non è una sentenza definitiva, bensì un attestato dell'operazione del ministro, un titolo contro al quale si può produrre gravame in Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole deputato Nisco pretende che la proposta dell'onorevole Panattoni sia superflua, perchè, dice, la Corte non giudica in proposito alla liquidazione delle pensioni; essa non fa che dare un avviso; la parte poi, alla quale

è comunicata la decisione del Ministero riguardante la pensione, se non è contenta di questa decisione, ha aperto dalla legge il ricorso al Consiglio di Stato. Per conseguenza, egli conchiude, la proposta dell'onorevole Panattoni che si dia avviso alle parti quando è per aprirsi la liquidazione delle loro pensioni, è superflua; le parti sapranno, quando loro convenga, rivolgersi, per avere intero quanto loro spetta, al Consiglio di Stato.

Ma io noto all'onorevole Nisco, che, se la parte debbe aspettare la decisione del Ministero, sentita la Corte dei conti, quando creda opportuno di averne l'avviso in proposito; se, dico, la parte deve aspettare quest'avviso, essa dovrà aspettare un tempo ben lungo....

NISCO. Domando la parola.

MAZZA. . . . mentre, se avesse avuto anteriormente l'avviso della liquidazione, potrebb'essere che l'appello al Consiglio di Stato le si fosse risparmiato, con notevole guadagno di tempo e di spesa.

Io appoggio per conseguenza la proposta dell'onorevole Panattoni, e faccio istanza perchè tale disposizione sia inserita nel regolamento, là dove si crederà più opportuno.

BASTOGI, ministro per le finanze. Domando la parola.

BROGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per le finanze.

BASTOGI, ministro per le finanze. Se attentamente si esamina l'articolo 55 si vedrà che esso riguarda il contenzioso; ora ciò che è relativo alle pensioni non fa parte del contenzioso. Mi pare poi che il successivo articolo 56 provveda ad ogni cosa. Esso dice:

« Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, » ecc.

Egli per conseguenza provvederà con regolamento a quanto occorre per quelli che avranno interesse alla pensione. Questo dunque riguarda il regolamento.

Mi permetto intanto di esporre un'osservazione. La lunga esperienza fatta alla Corte dei conti a Torino ha provato come di cento pensioni una o due al più diventino questione contenziosa; in questo caso si ricorre al Consiglio di Stato. Se venisse per tutte le pensioni che si vogliono liquidare posto l'obbligo di dare l'avviso alla parte, si andrebbe incontro ad una spesa soverchia, mentre il caso d'una pensione contrastata è rarissimo. Per conseguenza io crederei che non si dovesse alterare quanto è stato detto all'articolo 55.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

BROGLIO. Io proporrei alla Camera una redazione la quale mi sembra soddisfare al desiderio dell'onorevole Panattoni, e nello stesso tempo migliorare la forma.

Io propongo che all'articolo 55 si dica:

« Saranno stabilite:

« Le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, dell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, » ecc.

Con questo rimarrebbe soppresso l'alinea 6, e rimarrebbe pure soppresso il membretto nell'articolo 56: « alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. » Il quale membretto mi parrebbe anche discretamente fuori di posto in quell'articolo, perchè è strano che il presidente della Corte, che debbe provvedere alla disciplina ed al servizio interno dell'ufficio della segreteria e degli uscieri, alle spese d'ufficio, debba poi an-